



Per noi contribuenti

a cura del dottor Giuseppe Marino, difensore tributario - www.studiomarino.com



Effetto immediato solo fino al 4 luglio 2006: dopo questa data scattano 30 giorni.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 26542 del 5 novembre scorso

Notifiche fiscali e variazioni anagrafiche

La problematica della notifica fiscale in caso di variazione di residenza e' un tema che ha avuto un elevato contenzioso purtroppo non sempre a favore dei contribuenti.

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 26542 depositata il 05/11/2008, in base alla sentenza della Corte Costituzionale numero 360/2003 ha affermato che le variazioni anagrafiche hanno effetto immediato fino al 04/07/2006 e dopo tale data trascorsi 30 giorni dalla suddetta variazione.

L'articolo 60 del Dpr 600/73 nella vecchia formulazione affermava che la variazione anagrafica aveva effetto trascorsi 60 giorni dalla variazione.

La Corte Costituzionale ha affermato che è costituzionalmente illegittimo l'articolo 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica.

La Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che un limite inderogabile alla discrezionalità del legislatore nella disciplina delle notificazioni è rappresentato dall'esigenza di garantire al notificatario l'effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell'atto notificato e, quindi, l'esercizio del suo diritto di difesa (sentenza n. 346 del 1998).

Il legislatore può, dunque, nell'esercizio della sua discrezionalità, prevedere che le variazioni di indirizzo, ai fini delle notificazioni da effettuarsi da parte dell'amministrazione finanziaria, non abbiano un effetto immediato, agevolando, in tal modo, l'attività dei relativi uffici ed assicurando una migliore tutela degli interessi di carattere generale di cui sono portatori.

Tale differimento di efficacia, pur legittimo in linea di principio,

va, tuttavia, contenuto entro limiti tali da non pregiudicare, sacrificando l'effettiva possibilità di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, l'esercizio del suo diritto di difesa.

Pregiudizio che certamente si verifica ove l'anzidetto differimento sia stabilito, come nella previsione di cui alla norma impugnata, per un periodo di tempo (sessanta giorni) non solo eccessivamente lungo, ma addirittura pari al termine di impugnazione dell'atto dinanzi alle commissioni tributarie.

Va, dunque, dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, restando comunque riservata al legislatore l'individuazione di un diverso e più congruo termine per l'opponibilità della variazione anagrafica all'amministrazione finanziaria.

Secondo la Cassazione le notifiche effettuate come già ricordato, per effetto della più volte citata sentenza della Corte Costituzionale numero 360 del 2003, ai fini delle notificazioni, le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente hanno effetto dal momento stesso della avvenuta variazione anagrafica e non, come previsto dall'originario testo del D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 60, ultimo comma, dal sessantesimo giorno successivo.

Ne consegue pertanto che la notificazione ex articolo 140 codice procedura civile, effettuata, dopo la variazione anagrafica, nel comune di precedente residenza deve ritenersi radicalmente nulla, non rilevando che il contribuente, nel successivo modello unico presentato abbia indicato, come residenza fiscale il Comune precedente, non potendo tale, in ipotesi non veritiera, dichiarazione spiegare alcun effetto rispetto ad una notificazione precedentemente effettuata.

In conclusione, quando si effettua una variazione anagrafica bisogna avere la premura di accertarsi nei trenta giorni successivi che le notifiche alla vecchia residenza siano ritirate.

